

Legge regionale 12 gennaio 1995, n.4

Norme per lo smaltimento dei rifiuti

ARTICOLO 1

(Finalita' e oggetto della legge)

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del DPR 10 settembre 1982, n. 915, della L. 29 ottobre 1987 n. 441 e della L. 9 novembre 1988 n. 475, detta norme in materia di smaltimento dei rifiuti e sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di smaltimento che promuova ed attivi la massima selezione, il recupero e la produzione di energia.

2. La Regione assicura che le opere e gli interventi rispondano a criteri di economia, di efficienza e di efficacia nella esecuzione e nella gestione con le massime garanzie ambientali. A tal fine persegue il decentramento territoriale degli atti di programmazione, di quelli di gestione e dell'esercizio delle funzioni amministrative, in attuazione degli artt. 3 e 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

3. A tal fine ripartisce le competenze tra Regione ed Enti locali, disciplina gli atti e le procedure di programmazione, prevede interventi speciali nei casi di necessita' ed urgenza, eroga finanziamenti.

ARTICOLO 2

(Competenze della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:

- a) l'approvazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con i contenuti, le procedure e gli effetti di cui agli artt. 5, 6 e 10;
- b) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi, le discariche di seconda categoria, tipo C, le discariche di terza categoria e gli impianti interessati dalle procedure di cui all'art. 14;
- c) la realizzazione e gestione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui alla lettera b);
- d) le autorizzazioni all'esercizio degli impianti approvati ai sensi della lett. b) e l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi nelle discariche di seconda categoria, tipo B;
- e) gli atti di occupazione e di espropriazione e comunque ogni altro atto di competenza degli enti locali per delega o attribuzione da parte della Regione necessari per la

- realizzazione degli impianti di cui alla lett. b);
- f) l'emanazione di atti per sopperire a situazioni di necessita' ed urgenza;
 - g) l'adozione di norme tecniche per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge agli enti locali;
 - h) la definizione delle prioritari' degli interventi;
 - i) la definizione degli standard tecnici ed economici dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
 - l) la definizione di un sistema di controllo della gestione del servizio per il raggiungimento degli standard tecnici ed economici;
 - m) la concessione di finanziamenti mediante l'erogazione di contributi in conto capitale e secondo le procedure del fondo di rotazione previsto dalle norme finanziarie della presente legge per:
 - la realizzazione degli interventi ritenuti prioritari ai sensi della lettera h);
 - la realizzazione dei progetti e di servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - n) la concessione di finanziamenti di cui alle norme finanziarie della presente legge per:
 - la redazione di progetti, di studi e ricerche, l'organizzazione di mostre e convegni di attivita' didattiche di divulgazione e di iniziative di informazione all'opinione pubblica anche mediante pubblicazione e distribuzione di materiale avente la finalita' di ridurre la quantita' dei rifiuti e favorire la selezione ed il recupero di materiale;
 - il sostegno delle iniziative coerenti con le finalita' della presente legge promosse da organismi pubblici, privati ed associativi;
 - la promozione e partecipazione a iniziative a carattere interregionale, nazionale e promosse dagli organi dell'Unione Europea; le iniziative di cui sopra possono essere affidate anche alle Province su richiesta delle medesime;
 - o) le altre funzioni attribuite dalla presente legge alla competenza regionale.

2. I provvedimenti di cui alla lett. b) del primo comma, sono assunti previa acquisizione del parere sulla compatibilita' del progetto, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 29-10-1987, n. 441, espresso dalla Conferenza regionale per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 11. L'approvazione regionale produce gli effetti di cui all'art. 3 bis, secondo comma, della L. 29-10-1987, n. 441.

3. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, la realizzazione e gestione degli impianti di cui al primo comma, lettera c), puo' essere affidata in concessione agli enti locali territorialmente interessati o ad altri soggetti pubblici o privati.

4. Gli atti di cui al primo comma, lett. f), sono di competenza del Presidente della Giunta regionale.

5. Le altre attribuzioni di cui al primo comma sono di competenza della Giunta regionale, in quanto non diversamente disposto dalla presente legge, sempreche' non appartenente alle categorie di atti disciplinati dall'articolo 21 dello Statuto.

ARTICOLO 3

(Competenze della Province)

1. Sono delegate alle Province, per il rispettivo territorio, le funzioni di redazione e approvazione del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con le procedure, i contenuti e gli effetti di cui agli articoli 7, 8 e 10.

2. Sono inoltre di competenza delle province, per il rispettivo territorio:

- a) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali, non tossici e nocivi, le discariche di prima categoria, seconda categoria tipo A e B e gli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;
- b) l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti approvati ai sensi della precedente lettera a);
- c) l'autorizzazione all'esercizio di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, fermo quanto disposto dall'articolo 15 del DL 7 settembre 1994, n. 530;
- d) l'autorizzazione per lo spandimento dei fanghi in agricoltura di cui al DLgs 27 gennaio 1992, n. 99;
- e) le autorizzazioni relative agli oli usati di cui al DLgs 27 gennaio 1992, n. 95;
- f) l'esercizio delle funzioni amministrative previste dal DLgs 27 gennaio 1992, n. 100 relative ai rifiuti dell'industria del biossido di titanio;
- g) l'esercizio delle funzioni in materia di esportazione e importazione di rifiuti previste dal DM 22 ottobre 1988, n. 457;
- h) l'esercizio delle funzioni di cui al DLgs 27 gennaio 1992, n. 132 per la parte di competenza delle province;
- i) il controllo sulle attivita' di trattamento e stoccaggio e riutilizzo dei residui nonche' le funzioni di cui all'art. 5, secondo comma, del DL 7 settembre 1994, n. 530;
- l) le autorizzazioni per le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo, ai sensi dell'art. 8 del DL 7 settembre 1994, n. 530;
- m) le funzioni di vigilanza sulle attivita' inerenti lo smaltimento di rifiuti non attribuite dalla presente legge alla Regione;

n) le altre funzioni attribuite dalla presente legge alle Province.

3. La Provincia approva i progetti di cui al comma 2, lett. a), previa acquisizione del parere di compatibilità ambientale e territoriale, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 29 ottobre 1987, n. 441, espresso dalla Conferenza provinciale per lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 12. L'approvazione provinciale produce gli effetti di cui all'art. 3 bis, comma 2, della L. 29 ottobre 1987, n. 441.

ARTICOLO 4

(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni di smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati conferiti al servizio pubblico ai sensi del Regolamento comunale previste dall'art. 3 del DPR 10.9.1982, n. 915 e dalle altre disposizioni statali, nonché la realizzazione e gestione dei relativi impianti.

2. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui al primo comma tramite loro consorzi o altre forme associative di enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I Comuni possono altresì affidare in concessione a soggetti pubblici e privati la realizzazione e la gestione degli impianti e dei servizi di cui al primo e secondo comma.

ARTICOLO 5

(Contenuti del piano regionale)

1. Il piano regionale detta prescrizioni di carattere generale per la redazione dei piani provinciali, con riferimento a:

- a) l'individuazione e la programmazione degli interventi;
- b) l'indicazione degli interventi più idonei ai fini della riduzione e semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale;
- c) gli obiettivi della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- d) la localizzazione degli impianti;
- e) le tecnologie impiantistiche;
- f) la realizzazione degli impianti finalizzati al recupero di materiali ed energia nonché la caratterizzazione dei prodotti recuperati e i relativi processi di commercializzazione;
- g) i criteri per l'adozione di soluzioni di smaltimenti realizzabili per blocchi funzionali;
- h) l'individuazione di soluzioni di smaltimento compatibili con l'ambiente e convenienti sul piano dell'investimento e della gestione;
- i) l'analisi della compatibilità ambientale degli impianti;
- l) l'indicazione delle fonti per il reperimento delle risorse

- finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti;
- m) l'individuazione degli interventi prioritari da ammettere ai finanziamenti;
- n) la riorganizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- o) la definizione di un sistema di standard tecnici ed economici;
- p) la definizione di sistemi di controllo della gestione dei servizi in relazione agli standard.

2. Il piano regionale contiene inoltre:

- a) la determinazione delle caratteristiche e delle quantità dei rifiuti tossici e nocivi esistenti;
- b) il rilevamento e la descrizione degli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi esistenti;
- c) l'individuazione dei metodi e degli impianti più idonei per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
- d) la localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
- e) le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi;
- f) le modalità per il finanziamento degli interventi;

3. Il piano regionale indica altresì la propria durata.

ARTICOLO 6

(Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti: procedure)

1. Il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province, nonché i Comuni nel cui territorio sono individuati i siti per la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. Il piano è sottoposto al parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 11, limitatamente alla localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento di competenza regionale. Il Piano è approvato anche per stralci funzionali e comunque secondo i contenuti di cui all'art. 5 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le Province esprimono il proprio parere sul piano previa verifica con i Comuni del rispettivo territorio. A tal fine la Giunta regionale invia la proposta di piano regionale alle Province, le quali convocano apposite Conferenze di programmazione, ai sensi dell'art. 16 della LR 9 giugno 1992, n. 26. I pareri delle Province, unitamente alle determinazioni delle Conferenze di programmazione, devono pervenire alla Regione entro i due mesi successivi all'invio della proposta di piano regionale.

3. Il piano regionale è pubblicato sul bollettino ufficiale

della Regione Toscana ed acquista efficacia dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

ARTICOLO 7

(Contenuti dei piani provinciali)

1. Il piano provinciale contiene:

- a) la determinazione delle caratteristiche e delle quantità dei rifiuti non tossici e nocivi;
- b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di rigenerazione, di recupero, di riciclo, di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non tossici e nocivi;
- c) la determinazione dei bacini ottimali di smaltimento, in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti e alle soluzioni tecniche adottate;
- d) l'individuazione dei metodi e degli impianti di smaltimento più idonei, in relazione alle quantità, alle caratteristiche dei rifiuti e agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del piano regionale;
- e) l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;
- f) l'individuazione delle frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata e ai relativi obiettivi e modalità di recupero;
- g) l'individuazione delle zone, ed eventualmente dei siti, ove localizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti non tossici e nocivi per ogni bacino di utenza;
- h) le modalità ed i tempi per l'attuazione del piano;
- i) la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alla definizione delle modalità per la loro gestione;
- l) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;
- m) i tempi entro i quali devono essere presentati i progetti di adeguamento o costruzione e gestione degli impianti di smaltimento previsti dal piano;
- n) i tempi entro i quali devono iniziare e terminare i lavori, in riferimento agli interventi per i quali sono già stati approvati i progetti ma non sono stati aperti i cantieri.

ARTICOLO 8

(Piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti: procedure)

1. I piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti sono approvati, nel rispetto delle prescrizioni generali contenute nel piano regionale, entro un anno dall'entrata in vigore di detto piano o da stralci funzionali di esso approvati ai sensi dell'articolo 6, primo comma.

2. Le province adottano il piano provinciale, previa consultazione dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane.

3. Il piano adottato è depositato nella segreteria della Provincia per 30 giorni, entro i quali, chiunque vi abbia interesse, può prenderne visione e presentare osservazioni. Dell'avvenuto deposito è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione Toscana e su almeno due quotidiani locali.

4. La Provincia si pronuncia sulle osservazioni presentate ed approva il piano entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma.

5. Il piano provinciale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

6. Nel caso il piano investa ambiti territoriali sovraprovinciali, esso è adottato e approvato d'intesa fra le province interessate. La pubblicazione prevista dal terzo comma è fatta nell'albo della provincia o delle province nel cui territorio sono localizzati gli impianti contemplati nel piano.

ARTICOLO 9

(Modifiche al piano regionale e ai piani provinciali)

1. Le modifiche al piano regionale ed ai piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti sono approvate con le stesse procedure di cui rispettivamente agli artt. 6 e 8. Le modifiche acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.

ARTICOLO 10

(Effetti del piano regionale e dei piani provinciali)

1. L'individuazione delle zone e dei siti di cui alla lettera d) del secondo comma dell'articolo 5 e della lettera g) del primo comma dell'articolo 7, costituisce variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto legge 21 agosto 1987 n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze, le province e i comuni conformano i propri atti alle prescrizioni del piano regionale e dei piani provinciali.

3. Qualora la provincia non provveda all'adozione del piano di propria competenza o il piano non risulti conforme alle prescrizioni del piano regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 66, secondo

comma, dello Statuto, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito, nomina un commissario con il compito di provvedere in via sostitutiva.

4. Qualora le province e i comuni, nell'esercizio delle rispettive competenze di cui agli articoli 3 e 4, non si conformino alle prescrizioni del piano regionale e/o del piano provinciale, la Giunta regionale trasmette idonea segnalazione al Comitato regionale di Controllo, il quale provvede ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31. Analoga segnalazione puo' essere fatta dalla Provincia al comitato regionale di controllo o alla Giunta regionale in relazione al rispetto da parte dei comuni delle prescrizioni recate dal piano provinciale.

5. La provincia esercita le funzioni di vigilanza per l'attuazione del piano provinciale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e informa la Regione degli atti assunti in violazione delle prescrizioni recate dal piano.

6. La Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, invia alla Giunta regionale una relazione nella quale indica lo stato di attuazione del piano provinciale, le autorizzazioni rilasciate ed i controlli effettuati, ai sensi del precedente comma, dell'art. 7 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 e dell'art. 5, secondo comma nonche' dell'articolo 11 del DL 7 settembre 1994, n. 530.

ARTICOLO 11

(Organi consultivi della Regione)

1. La Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis L. 29 ottobre 87, n. 441, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la composizione, e successivamente provvede alla nomina del Presidente e dei componenti della Conferenza regionale per lo smaltimento dei rifiuti, fra i dirigenti e funzionari dei dipartimenti e dei servizi regionali competenti e delle strutture competenti per i controlli ambientali. Alle sedute della Conferenza sono invitati a partecipare i rappresentanti delle Provincie e degli enti locali di volta in volta territorialmente interessati con le stesse funzioni attribuite agli altri membri.

2. Nel medesimo termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti del punto 3) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, determina la composizione, e successivamente provvede alla nomina del Presidente e dei componenti del Comitato tecnico per lo smaltimento dei rifiuti fra i dirigenti e i funzionari regionali e delle altre strutture competenti per i controlli ambientali con competenze anche ed obbligatoriamente nei settori chimico,

ingegneristico, geologico, sanitario, economico e biologico.

3. Fino alla data di costituzione della Conferenza regionale e del Comitato tecnico, di cui ai commi 1 e 2, i rispettivi pareri di competenza sono espressi dalla Conferenza regionale e dal Comitato tecnico nominati ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 12

(Organi consultivi della Provincia)

1. La Provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la composizione e successivamente provvede alla nomina del Presidente e dei componenti della Conferenza provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, fra i dirigenti e funzionari della Provincia e delle strutture competenti per i controlli ambientali. Alle sedute della Conferenza provinciale sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti locali di volta in volta territorialmente interessati con le stesse funzioni degli altri membri.

2. Nel medesimo termine di cui al comma precedente, la Provincia determina la composizione e successivamente provvede alla nomina del Presidente e dei componenti del Comitato tecnico provinciale per lo smaltimento dei rifiuti fra i dirigenti e funzionari della Provincia e delle strutture competenti per i controlli ambientali, con competenze anche ed obbligatoriamente nei settori chimico, ingegneristico, geologico, sanitario, economico e biologico.

3. La Conferenza provinciale per lo smaltimento dei rifiuti si esprime, ai sensi dell'art. 5 bis della L. 29 ottobre 1987, n. 441, sulla compatibilit  ambientale e territoriale dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a).

4. Il Comitato tecnico provinciale per lo smaltimento dei rifiuti si esprime obbligatoriamente sulla proposta di piano provinciale, relativamente alla individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti.

5. Fino alla data di costituzione delle Conferenze provinciali di cui al primo comma, il parere di compatibilit  ambientale e territoriale e' reso alle Province dalla Conferenza regionale nominata ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 13

(Disposizioni transitorie: piano regionale provvisorio)

1. In sede di prima applicazione fungono da piano regionale provvisorio, con gli stessi effetti di cui all'art. 10, i piani

approvati dal Consiglio regionale in attuazione dell'art. 5 della LR 13 novembre 1984, n. 65. Le norme tecniche relative all'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge agli enti locali sono approvate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in prima applicazione e fino all'approvazione delle norme tecniche hanno validità gli elaborati approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della LR 13 novembre 1984, n. 65.

2. La Regione, entro i termini di efficacia del piano regionale provvisorio, può disporre variante allo stesso secondo le procedure di cui all'art. 5 della LR 13 novembre 1984, n. 65.

3. Il piano regionale provvisorio si applica fino all'approvazione del nuovo piano regionale di cui all'art. 6, con le procedure ed i contenuti previsti dalla presente legge.

4. Il piano regionale provvisorio perde comunque efficacia, salvo quanto disposto dal quinto comma, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I piani provinciali di cui all'art. 7 sono approvati, in prima applicazione, entro sei mesi dall'approvazione del nuovo piano regionale di cui all'art. 5. Fino a tale termine, compatibilmente con le prescrizioni del nuovo piano regionale, mantengono efficacia le disposizioni del piano regionale provvisorio relativamente ai contenuti di cui all'art. 7.

ARTICOLO 14

(Provvedimenti straordinari)

1. Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza comunque previsti dalla normativa statale e regionale. In tali casi può altresì individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre anche la diretta realizzazione, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti.

2. La Giunta regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al comma precedente, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed eventualmente gestirne la realizzazione.

3. Gli atti di occupazione e di espropriazione e comunque ogni atto di competenza degli enti locali per delega o attribuzione da parte della Regione, nonché tutte le attività ad essi preordinate, che si rendessero necessari per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al primo comma, sono di competenza della Giunta regionale che li attua tramite commissari ad acta.

4. I flussi di conferimento di rifiuti negli impianti di cui al

primo comma, qualora non siano previsti nei piani provinciali o interprovinciali adottati di intesa ai sensi dell'art. 8 e nel piano regionale provvisorio di cui all'art. 13 sono autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5.

5. A partire dal 1 gennaio 1995 l'autorizzazione e' rilasciata previa stipula di convenzione tra la Giunta regionale e il soggetto che conferisce i rifiuti. Nella convenzione sono previsti gli importi da corrispondere alla Regione a titolo di contributo per alimentare il fondo di cui all'art. 16. Con regolamento del Consiglio regionale sono determinati criteri, modalita' e procedure al fine della determinazione del contributo, fino ad un massimo di 50 lire/Kg.

ARTICOLO 15

(Abrogazione della LR 13 novembre 1984, n. 65 e della LR 14 maggio 1993, n. 31)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- la legge regionale 13 novembre 1984, n. 65, salvo quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma;
- la legge regionale 19 maggio 1993, n. 31.

ARTICOLO 16

(Fondo di rotazione)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui ai precedenti art. 2 - lettera m) e art. 14 - commi 1, 2 e 3 comma e' istituito un fondo di rotazione alimentato con risorse provenienti dal bilancio regionale e con i contributi previsti al comma 5 dell'art. 14.

2. I soggetti beneficiari degli interventi o gli enti gestori degli impianti di smaltimento sono tenuti al rimborso dei finanziamenti, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di tre anni, con versamenti in semestralita' posticipate con decorrenza dall'inizio della messa in servizio dell'impianto. La determinazione del periodo ammesso per il rimborso e' fissato dalla Giunta con l'atto di concessione del finanziamento.

3. Per l'anno 1994 e' destinato al fondo di rotazione la somma di L. 14 miliardi, con le variazioni al bilancio di cui al successivo art. 19. Per gli oneri relativi agli anni successivi sara' provveduto con legge di bilancio.

ARTICOLO 17

(Norma finanziaria)

1. La Giunta e' autorizzata, al seguito dell'accertamento delle entrate derivanti da contributi indicati al primo comma dell'art.

16 a provvedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio per la quantificazione delle entrate medesime e la destinazione nel fondo di rotazione.

2. Le entrate di cui al primo comma sono allocate nel bilancio al capitolo 12521 che viene istituito con la variazione di cui all'art. 19.

ARTICOLO 18 (Norma finanziaria)

1. Per l'anno 1994 al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 lettera n), e' fatto fronte con i fondi di cui al cap. 12522 del bilancio del corrente esercizio che viene istituito con la variazione di cui all'art. 19.

2. Per gli oneri relativi agli anni successivi sara' provveduto con legge di bilancio.

3. Alla copertura degli eventuali oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), sara' provveduto con apposita legge regionale.

4. La copertura degli oneri di funzionamento sostenuti dalle Province per l'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'art. 3, comma 1, e' assicurata con il fondo regionale istituito ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1.

ARTICOLO 19 (Norma finanziaria)

1. Agli stati di previsione del bilancio di previsione del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata di nuova istituzione

Cap. 24984

Contributi previsti al 5 comma art.
14 della LR destinati al fondo di cui
allo art. 16 della stessa legge Competenza: L. p.m.
Cassa : L. p.m.

Cap. 24986

Rientri per il fondo di rotazione di
cui all'art. 16 della LR Competenza: L. p.m.
Cassa : L. p.m.

Totale Entrata Competenza :L. p.m.
Cassa : L. p.m.

Parte spesa in diminuzione

Cap. 25390

Fondo in c/capitale finanziamenti
progetti immediatamente eseguibili
opere ed interventi investimento
comparti territoriali, economici e
sociali competenza regionale (LR
27.6.91, n. 32) Competenza: L. 14 mld.
Cassa : L. 14 mld.

Cap. 50240

Fondo Riserva Spese obbligatorie Competenza: L. 2 mld.
Cassa : L. 2 mld.

Totale in diminuzione Competenza: L. 16 mld.

Cassa : L. 16 mld.

di nuova istituzione

Cap. 12521

Fondo di rotazione di cui alla LR Competenza: L. 14 mld.
Cassa : L. 14 mld.

Cap. 12522

Spese per interventi previsti
dall'art. 2 lett. n) della LR Competenza: L. 2 mld.
Cassa : L. 2 mld.

Totale di nuova istituzione Competenza: L. 16 mld.
Cassa : L. 16 mld.

2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi, si fara'
fronte con legge di bilancio.

ARTICOLO 20

(Comitato tecnico ex-articolo 10 della legge regionale 13
novembre 1984, n. 65 Norma di raccordo)

1. Le funzioni attribuite dalle leggi regionali 19 agosto 1988,
n. 60 e successive modificazioni e dalla legge regionale 12
maggio 1993, n. 29 e successive modificazioni, al comitato
tecnico di cui all'art. 10 della LR 13 novembre 1994, n. 65, sono
esercitate dalla data della sua istituzione dal comitato tecnico
di cui all'articolo 11, secondo comma della presente legge.